

SCUOLA POLITECNICA

Dipartimento di Ingegneria

Regolamento didattico del Corso di Laurea in Ingegneria dell'Energia e delle Fonti Rinnovabili

(ai sensi del DM 270/2004)

Giusta delibera del Consiglio di Corso di Laurea di Ingegneria dell'Energia del 27.10.2015 e delle modifiche apportate in data 26.11.2018, 22.01.2019 e 2.05.2019

Classe di appartenenza L-9 Ingegneria industriale

Sede didattica Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Palermo

ARTICOLO 1

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, che disciplina le attività didattiche e gli aspetti organizzativi del Corso di Studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Didattico di Ateneo (Decreto Rettorale n. 3972/2014 dell'11.11.2014 e N. 2023 Del 11/01/2017) nel rispetto della libertà di insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, è stato deliberato dal Consiglio di Corso di Studio in data 26.11.2018.

A partire dal 1 Gennaio 2019, la struttura didattica competente è il Dipartimento di Ingegneria.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende, se non diversamente specificato:

- a) per Scuola, la Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Palermo;
- b) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al DM 23 ottobre 2004, n. 270;
- c) per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento emanato dall'Università, ai sensi del DM del 23 ottobre 2004, n. 270, con DR n. 3972/2014 dell'11.11.2014 e successivamente modificato con DR N. 2023 Del 11/01/2017;
- d) per Corso di Laurea (CdL), il Corso di Laurea in Ingegneria dell'Energia e delle Fonti Rinnovabili;
- e) per Consiglio di Corso di Studi (CCS) l'organo che gestisce le attività del Corso di Laurea in Ingegneria dell'Energia e delle Fonti Rinnovabili;
- f) per titolo di studio, la Laurea in Ingegneria dell'Energia e delle Fonti Rinnovabili;
- g) per Settori Scientifico-Disciplinari (SSD), i raggruppamenti di discipline di cui al DM del 4 ottobre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- h) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai DDMM 16.03.2007;
- i) per credito formativo universitario (CFU), il numero intero che misura il volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti Didattici del Corso di Studio;
- j) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di Studio è finalizzato;
- k) per Ordinamento Didattico di un Corso di Studio, l'insieme delle norme che regolano i *curricula* dei Corsi di Studio;
- l) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m) per *curriculum*, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio al fine del conseguimento del relativo titolo;

- n) per Piano, il Piano di Studi individuale dello studente, ossia il Manifesto, con le variazioni che possono intercorrere durante la carriera, al quale lo studente aderisce all'atto dell'immatricolazione o comunque all'ingresso nel Corso di Laurea.

ARTICOLO 3

Articolazione ed Obiettivi Formativi Specifici del Corso di Studio

Il Corso di Laurea in Ingegneria dell'Energia e delle Fonti Rinnovabili è un Corso di Laurea Universitario di I livello appartenente alla Classe L-9 "Ingegneria Industriale", prevista nell'ordinamento del DM 270/2004.

Per conseguire la Laurea lo studente deve acquisire i 180 crediti formativi universitari (CFU) previsti secondo il Manifesto dell'Offerta Formativa dell'Ateneo di Palermo. Il Corso di Laurea è organizzato su tre anni e alla fine del percorso di studi si consegue la Laurea e si ottiene la qualifica di Dottore in Ingegneria dell'Energia e delle Fonti Rinnovabili.

Il Corso è strutturato su tre curricula professionalizzanti: "Elettrica", "Energetica" e "Tecnologie e produzione".

Ha l'obiettivo di formare un ingegnere con competenze sui principi che sono alla base dei processi di produzione, distribuzione, gestione e utilizzazione dell'energia nelle sue diverse forme elettrica, termica, nucleare, da fonti alternative e rinnovabili, sui componenti e sistemi relativi, e sulle problematiche riguardanti gli aspetti ambientali, economici, normativi e della sicurezza.

L'apprendimento è affidato principalmente a lezioni frontali, senza tralasciare attività esercitative e di laboratorio, con eventuali visite anche in campo.

Il laureato avrà competenze adeguate sia per il proseguimento naturale della sua formazione nei Corsi di Laurea Magistrale in "Ingegneria Energetica e Nucleare" o in "Ingegneria Elettrica", sia per il suo immediato inserimento nel mondo del lavoro.

Il Corso di Laurea è strutturato in un percorso suddiviso in tre anni accademici nel corso dei quali saranno fornite:

1. Conoscenze di base per l'Ingegneria: Competenze definite e consolidate dei principi matematici e scientifici alla base dell'ingegneria, che consentono di acquisire il rigore metodologico necessario per affrontare gli studi ingegneristici. **2. Conoscenze di base dell'Ingegneria Industriale:** Quest'area di apprendimento consente lo sviluppo di una solida conoscenza delle discipline tecniche su cui si fonda l'ingegneria industriale. **3. Strumenti metodologici per l'Ingegneria dell'Energia:** Quest'area consente di affinare e specializzare le competenze dello studente sui sistemi energetici. **4. Strumenti specifici per il curriculum Elettrica:** Area che specifica le competenze relative all'uso dell'energia con particolare riferimento alla componente elettrica. **5. Strumenti specifici per il curriculum Energetica:** Area che riguarda le competenze relative all'uso dell'energia con particolare riferimento alla sua conversione e gestione. **6. Strumenti specifici per il curriculum Tecnologie e Produzione**

Area che riguarda le competenze relative all'uso dell'energia con riferimento alla componente delle tecnologie e delle metodiche di conversione e produzione di vettori energetici.

All'inizio dell'anno accademico, e comunque non oltre il 31 ottobre, lo studente può sottoporre al CCS un Piano di studio individuale, il cui vaglio sarà effettuato, di norma, dal CCS entro il 30 novembre successivo.

In Allegato 1 è riportata l'Offerta Formativa e successivamente, per ciascun insegnamento previsto, gli specifici obiettivi formativi.

ARTICOLO 4

Accesso al Corso di Studio

Il Corso di Laurea è ad accesso libero.

L'accesso al Corso di Laurea, ossia la immatricolazione presso l'Ateneo, richiede il Diploma di Scuola Media Superiore ed è preferibile che il candidato abbia già delle competenze matematico-scientifiche, fattore che consentirà l'ingresso con un numero limitato di obblighi formativi aggiuntivi (OFA) o addirittura senza OFA.

La verifica e l'assolvimento degli OFA è demandata ad appositi Corsi Zero, predisposti dalla Scuola Politecnica, anche con modalità telematiche, o al superamento degli esami di profitto delle discipline di base in matematica o fisica.

L'ingresso al Corso di Laurea da altri corsi di laurea, anche di altri atenei, è disciplinato da appositi bandi d'Ateneo - visionabili a partire dal mese precedente all'inizio dell'Anno Accademico sul portale d'Ateneo, nella sezione dedicata delle Segreterie Studenti - nel caso di passaggi o trasferimenti ad anni successivi al primo, ed è invece subordinato alla prova di ammissione nel caso di passaggio o trasferimento al primo anno.

Eventuali CFU maturati per discipline sostenute in carriere pregresse, possono essere riconosciuti totalmente o parzialmente dal CCS secondo i seguenti principi base: sovrapposibilità dell'insegnamento sostenuto con le discipline in Piano (identificabile in base alla denominazione dell'insegnamento), del SSD cui lo stesso afferisce e dal relativo programma didattico e infine dal numero di CFU ad esso assegnati. Il CCS può assegnare, per colmare eventuali lacune culturali, esami integrativi il cui superamento darà luogo ad una apposita votazione per il numero di CFU assegnati, votazione che avrà lo specifico peso nella media finale di votazione.

ARTICOLO 5

Calendario delle Attività Didattiche

L'anno accademico inizia il primo di ottobre e termina il trenta settembre dell'anno successivo. Le indicazioni specifiche sull'attività didattica del Corso sono indicate nel calendario didattico, che viene approvato ogni anno dal Consiglio della Scuola prima dell'inizio dell'anno accademico e pubblicato sul sito della Scuola e su quello del Corso di Studio.

ARTICOLO 6

Tipologie delle Attività didattiche adottate

L'attività didattica viene svolta principalmente secondo le seguenti forme: lezioni, esercitazioni (in aula, di laboratorio e di campo) e seminari. Altre forme di attività didattica sono o possono essere: ricevimento studenti, assistenza per tutorato e orientamento, visite tecniche, verifiche in itinere e finali, tesi o tesine, elaborati di progetto, stage, tirocini professionalizzanti, partecipazione a Conferenze Seminari e a viaggi di studio, partecipazione alla mobilità studentesca internazionale (Progetto Erasmus+, etc.).

Può essere prevista l'attivazione di altre tipologie didattiche, anche con strumenti multimediali e in teledidattica, ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.

Come previsto dagli articoli 6 e 11, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, per ciascuna tipologia di attività didattica (lezioni frontali, laboratori, visite di campo, ecc.) la Scuola ha specificato la corrispondenza tra CFU e ore, riportata ancora nell'Allegato 1.

ARTICOLO 7

Lingua U.E. e altre attività formative

Così come stabilito dall'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria dell'Energia, il conseguimento dei CFU della disciplina "Inglese" si ottiene: 1) con un giudizio di idoneità espresso a fronte di specifiche competenze acquisite e che conducano al riconoscimento di una certificazione almeno A2; ovvero 2) a seguito di parere favorevole da conseguirsi attraverso colloquio con apposita commissione. Entrambe queste modalità sono curate dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA).

Per quanto attiene alle "Altre Attività ex Art. 10", il CCS ha determinato che almeno i 2/3 dei CFU richiesti dall'Ordinamento Didattico debbano essere svolti mediante "Tirocini professionalizzanti" da svolgersi presso Aziende accreditate presso l'Ateneo di Palermo, secondo quanto determinato dal Regolamento di Ateneo per i Tirocini e secondo le Linee Guida riportate nell'Allegato 2. Il restante 1/3 di CFU può essere conseguito mediante la partecipazione a Seminari o Conferenze organizzate dalla Scuola, da altri Corsi di Laurea o da Associazioni studentesche, che siano state preventivamente accreditati dal CCS.

È facoltà del CCS promuovere direttamente specifiche iniziative anche per l'intero carico in termini di CFU nell'ambito delle "Altre Attività ex Art. 10", in deroga a quanto sopra specificato. L'esito della verifiche finali sarà espresso secondo la dizione "idoneo" o "non idoneo" cioè senza il ricorso all'espressione del voto in trentesimi. È possibile, nella valutazione di idoneità, utilizzare la seguente scala di merito: "insufficiente", "sufficiente", "discreto", "buono", "ottimo".

ARTICOLO 8

Attività a scelta dello studente

Lo studente, a partire dal secondo anno, può fare richiesta di inserimento nel piano di studi di insegnamenti scelti fra quelli contenuti nel Manifesto dei Corsi di Studio dell'Ateneo di Palermo, diversi da quello di appartenenza, o di altri Atenei italiani e stranieri.

La richiesta di inserimento degli insegnamenti "*a scelta dello studente*" deve avvenire entro il 31 ottobre di ciascun anno per le materie del primo semestre ed entro il 28 febbraio per le materie del secondo semestre. L'approvazione della richiesta da parte del Consiglio di Corso di Studio competente, o con un provvedimento del Coordinatore di Corso di Studio da portare a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio, deve avvenire entro e non oltre i trenta giorni successivi alla richiesta stessa.

Si riporta integralmente il punto c) della delibera del Senato Accademico del 16.12.2014 n.29 «*Inserimento nel piano di studi delle materie "a scelta dello studente"*».

- c) **Gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea (L)** possono inserire tra le "*materie a scelta dello studente*" gli insegnamenti contenuti nei Manifesti di Corsi di Laurea (L) della Scuola di appartenenza o di altre Scuole dell'Ateneo, con preventiva autorizzazione sia del Consiglio di Corso di Studio di appartenenza sia del Consiglio di Corso di Studio di riferimento della materia a scelta.

In deroga alla suddetta disposizione, ma con le medesime modalità autorizzative di cui al successivo periodo, gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea (L) dell'Ateneo potranno fare richiesta di inserimento, nel piano di studi, di insegnamenti scelti fra quelli contenuti nel Manifesto degli Studi del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico LMG/01 "Giurisprudenza" e nel Manifesto degli Studi, come stabilito dalla delibera del SA del 11.10.2011, del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico LM/4 "Architettura".

I Consigli di Corso di Studio di riferimento agli insegnamenti a scelta, dovranno pronunciarsi sulle autorizzazioni tenendo conto che, per ciascun anno accademico, il numero massimo di autorizzazioni concedibili è pari al 50% dei posti programmati nell'anno (Delibera del SA del 26.10.2010).

Nel caso in cui la scelta dello studente dovesse avvenire nell'ambito di un progetto di cooperazione europea (*Socrates/Erasmus, Tempus, Comenius, Università Italo-Francese, ecc.*) dovranno essere applicate le norme e le procedure previste per lo specifico progetto di scambio universitario prescelto.

L'inserimento di attività a scelta nell'ambito di progetti di cooperazione ed il riconoscimento dei relativi CFU viene sottoposta al competente Consiglio di Corso di Studio che delibera sulla richiesta dello studente.

ARTICOLO 9

Riconoscimento di conoscenze ed abilità professionali certificate

Specifiche conoscenze e abilità professionali e certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso possono essere riconosciute dal CCS, per una sola volta e, fino ad un massimo di 12 CFU.

Il limite massimo di 12 CFU deve essere applicato, a ciascuno studente, facendo riferimento al suo percorso formativo di primo livello (Laurea), ovvero deve essere verificata la congruenza con il profilo formativo del CdL.

ARTICOLO 10

Propedeuticità

Non sono previste propedeuticità formali.

Si raccomanda comunque agli studenti di seguire l'ordine proposto in Manifesto per la frequenza e lo studio delle discipline, essendo questo calibrato per il percorso formativo offerto.

ARTICOLO 11

Coerenza tra i CFU e gli obiettivi formativi specifici

Il Consiglio di Corso di Studio, annualmente in fase di programmazione dell'offerta formativa, verifica la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi

programmati, avvalendosi delle informazioni risultanti a tal riguardo dal Rapporto di Riesame e, se necessario, provvede alla riformulazione dei crediti da assegnare alle diverse attività formative.

Ogni docente è tenuto a svolgere le attività dell'insegnamento che gli è stato affidato il cui programma deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici dell'insegnamento riportati nella corrispondente tabella dell'Allegato 1 citata all'art. 4 del presente Regolamento.

ARTICOLO 12

Modalità di Verifica del Profitto e Sessioni d'Esame

In aggiunta a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, (v. Art. 24) le modalità di verifica del profitto degli studenti, anche a tempo parziale, prevedono, secondo quanto riportato nelle specifiche schede di trasparenza dei vari insegnamenti:

- per gli insegnamenti singoli una prova finale scritta e/o orale;
- per gli insegnamenti articolati in moduli coordinati una prova finale scritta e/o orale valutata collegialmente dai docenti titolari, anche a seguito di prove in itinere e colloqui intermedi; la valutazione del profitto dello studente non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate per modulo;
- per le attività di Tirocinio verifica della frequenza e del raggiungimento degli obiettivi prefissati;

Tutti gli insegnamenti possono comunque prevedere prove intermedie scritte e/o orali.

Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.

Gli iscritti all'esame, risposto all'appello, ne sostengono le prove per l'accertamento delle conoscenze secondo le modalità determinate dalla commissione all'inizio dell'anno accademico e di norma esplicitate nella scheda di trasparenza. Per gravi e giustificati motivi è consentito mutare nel corso dell'anno le modalità di svolgimento dell'esame, ma in ogni caso mai dopo il momento della fissazione degli appelli.

La valutazione viene espressa in trentesimi. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi ed il voto massimo di trenta trentesimi ed eventuale lode (l'attribuzione della lode è comunque subordinata alla valutazione unanime della Commissione esaminatrice).

Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi.

Nel caso di comportamenti mirati a falsare l'andamento della prova scritta, il docente del corso ha facoltà di annullare la prova di singoli studenti responsabili o annullare la prova in toto e di adire, se è il caso, idonee misure disciplinari. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

La prenotazione all'esame e la verbalizzazione della valutazione, con l'indicazione degli argomenti oggetto dell'esame, avviene con procedura telematica.

ARTICOLO 13

Docenti del Corso di Studio

Nell'Allegato 3 è riportata la tabella con i nominativi dei docenti afferenti al CdS, con la specifica se questi sono anche i docenti di riferimento previsti nella Scheda SUA-CdS.

ARTICOLO 14

Attività di Ricerca

Le attività di ricerca svolte dai docenti del CdS, in genere pertinenti il proprio SSD, sono anche a supporto delle attività formative previste e sovente i temi proposti per la prova finale possono innestarsi in uno dei filoni di ricerca del docente relatore.

ARTICOLO 15

Modalità Organizzative delle Attività Formative per gli Studenti Impegnati a Tempo Parziale

Gli studenti che optano per l'iscrizione a tempo parziale (ex art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo) possono fare riferimento per l'organizzazione delle proprie attività formative alla sequenza dei semestri previsti in Manifesto. Nell'Allegato 1 è riportata una specifica Tabella di orientamento.

Agli studenti iscritti a tempo parziale, impossibilitati ad assolvere all'eventuale obbligo di frequenza, sarà opportunamente indicato o reso disponibile tutto il materiale didattico necessario per sostenere le prove di verifica previste per ciascun insegnamento. Rimane

l'obbligo di effettuare lo stage o svolgere gli eventuali tirocini obbligatori secondo le modalità stabilite.

ARTICOLO 16

Prova Finale

La Prova Finale consiste in un esame orale, con l'eventuale supporto di mezzi audiovisivi o altri ausili. Alla prova sono assegnati 3 CFU. Il tema di discussione del colloquio è scelto dallo studente da una lista di argomenti predisposta dal Corso di Studi e pubblicata almeno a inizio A.A. sul sito web del Corso stesso.

La scelta dell'argomento da parte dello studente sarà contestuale alla presentazione della domanda di laurea attraverso le procedure informatiche previste.

La lista di argomenti è formulata sulla base di tematiche proposte dai Docenti del CdS, i quali assumono anche la funzione di Docente Tutor nei confronti dello studente.

Il Docente tutor ha la funzione di indirizzare lo studente nello sviluppo della propria preparazione per sostenere il colloquio, ad es. fornendo una bibliografia, etc.

La lista di argomenti può essere rivista ed aggiornata nel corso dell'A.A.

Il voto della Prova Finale è espresso in trentesimi con eventuale lode e la verbalizzazione avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di profitto.

Le modalità di assegnazione, redazione consegna ed esposizione nonché di formazione del foto finale di laurea sono specificate nel Regolamento della Prova Finale riportato integralmente nell'Allegato 4.

ARTICOLO 17

Conseguimento della Laurea

La Laurea si consegue con l'acquisizione di almeno 180 CFU indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

Il voto finale di Laurea è espresso in centodecimi, con un massimo di 110/110 e l'eventuale lode e viene calcolato sulla base della media delle votazioni riportate negli esami previsti dal corso di studi e della prova finale, tenuto conto di quanto previsto dall'apposito Regolamento per la prova finale del Corso di Studio, riportato integralmente nell'Allegato 4.

ARTICOLO 18

Titolo di Studio

Al termine del ciclo di studi e con il superamento della prova finale si consegue il titolo di Dottore in Ingegneria dell'Energia e delle Fonti Rinnovabili.

ARTICOLO 19

Supplemento al Diploma – *Diploma Supplement*

L'Ateneo rilascia gratuitamente, a richiesta dell'interessato, come supplemento dell'attestazione del titolo di studio conseguito, un certificato in lingua italiana ed inglese che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (Art. 31, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo).

ARTICOLO 20

Commissione Paritetica Docenti-Studenti

Ciascun Corso di Studio contribuisce ai lavori della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola in cui il Corso di Studio è conferito.

Il Corso di studio partecipa alla composizione della Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola con un componente Docente (Professore o Ricercatore, escluso il Coordinatore di Corso di Studio) e con un componente Studente. Le modalità di scelta dei componenti sono stabilite da specifico regolamento.

La Commissione verifica che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'ordinamento didattico, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendario didattico.

In particolare, in relazione alle attività di corso di studio, la Commissione Paritetica esercita le seguenti funzioni:

- a) Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati);
- b) Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e gli ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;
- c) Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi;
- d) Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento;
- e) Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti;
- f) Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS.

ARTICOLO 21

Commissione Gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio

In seno al Corso di Studio è istituita la Commissione Gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio.

La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Studio, è composta dal Coordinatore del Corso di Studio, che svolgerà le funzioni di Coordinatore della Commissione, due docenti del Corso di Studio, una unità di personale tecnico-amministrativo ed uno studente.

Il Consiglio di Corso di Studio, sulla base delle candidature presentate dai Docenti che afferiscono al Corso di Studio, voterà i due componenti docenti.

L'unità di personale Tecnico-Amministrativo è scelta dal Consiglio di Corso di Studio, su proposta del Coordinatore, fra coloro che prestano il loro servizio a favore del Corso di Studio.

Lo studente è scelto fra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio e non può coincidere con lo studente componente di una Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

La Commissione ha il compito di elaborare il Rapporto Annuale di Riesame (RAR) del Corso di Studio, consistente nella verifica e valutazione degli interventi mirati al miglioramento della gestione del Corso di Studio, e nella verifica ed analisi approfondita degli obiettivi e dell'impianto generale del Corso di Studio.

ARTICOLO 22

Valutazione dell'Attività Didattica

Le procedure per l'autovalutazione e la valutazione dell'attività didattica dei Corsi di Studio, svolte anche tramite la raccolta dell'opinione degli studenti e dei docenti sulla didattica, sono attuate ai sensi della normativa vigente in materia.

I risultati complessivi e il livello qualitativo dell'attività didattica sono oggetto di periodica analisi da parte della Commissione Gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio.

ARTICOLO 23

Tutorato

In Allegato 5 sono riportati i nominativi dei Docenti inseriti nella Scheda SUA-CdS come tutor.

ARTICOLO 24

Aggiornamento e modifica del regolamento

Il Consiglio di Corso di Studio assicura la eventuale periodica revisione del presente Regolamento, entro 30 giorni dall'inizio di ogni Anno Accademico, particolarmente per le parti relative agli Allegati.

Il Regolamento, approvato dal Consiglio di Corso di Studio, entra immediatamente in vigore, e può essere modificato su proposta di almeno un quinto dei componenti il CCS.

Il regolamento approvato, e le successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato sul sito web della Scuola e su quello del Corso di Studio e dovrà essere trasmesso all'Area Formazione Cultura Servizi agli Studenti-Settore Ordinamenti Didattici e Programmazione entro 30 giorni dalla delibera di approvazione e/o eventuale modifica.

ARTICOLO 25

Riferimenti

I riferimenti del CdL sono riportati nell'Allegato 6 e nella specifica sezione del portale web del Corso di Studio.